



**ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA  
LA RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. E LA GUARDIA DI FINANZA**

La Rai – Radiotelevisione italiana S.p.A., con sede in Roma, viale Mazzini 14, c.f. e p.i. 06382641006, rappresentata dal dott. Carlo Fuortes, nella sua qualità di Amministratore Delegato (di seguito “RAI” e/o “Parte”)

e

La Guardia di finanza, rappresentata dal Comandante Generale, Gen. C.A. Giuseppe Zafarana (di seguito “Guardia di finanza” e/o “Parte”)

(di seguito, RAI e Guardia di finanza congiuntamente, anche le “Parti”),

**VISTO**

- l'articolo 3 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante “*Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78*”;
- l'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “*Codice dei contratti pubblici*”;
- l'articolo 10 del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, recante “*Nuove norme per il servizio di radioaudizione circolare*” e successive modificazioni e integrazioni;
- gli articoli 31 e 35 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 recante “*Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie*”;
- gli articoli 24 e 27 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, recante “*Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni*”;
- la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante “*Ordinamento del corpo della Guardia di finanza*”;

- la sentenza della Corte costituzionale 8 giugno 1963, n. 81;
- la sentenza della Corte costituzionale 12 maggio 1988, n. 535;
- la sentenza della Corte suprema di cassazione 3 agosto 1993, n. 8549;
- la sentenza della Corte costituzionale 26 giugno 2002, n. 284;
- l'articolo 2-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”*;
- la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante *“Legge di contabilità e finanza pubblica”*;
- l'articolo 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante *“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”*;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- l'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, recante *“Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”*;
- l'articolo 47 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”*;
- il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”*;

- gli artt. 59 e 63 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”;
- la proficua collaborazione già instaurata con il Protocollo d’intesa stipulato tra la Guardia di finanza e la Rai il 29 maggio 2012, di durata annuale con rinnovo di un anno, periodicamente rinnovato fino al 2020, in merito al quale le Parti si dichiarano reciprocamente soddisfatte e di non avere nulla a pretendere;

### **CONSIDERATO CHE**

- la riscossione del canone radiotelevisivo per la detenzione di apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive fuori dell’ambito familiare di cui all’articolo 27 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880 e all’articolo 10 del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917 (di seguito, “Canone Speciale”), è gestita in via autonoma da RAI, che supporta altresì l’Agenzia delle entrate, ai sensi di quanto previsto dall’art. 25 del R.d.l. n. 246/1938, per la riscossione coattiva ai sensi del D.Lgs. n. 46/1999;
- alla Guardia di finanza, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 68/2001, sono demandati compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di imposte dirette ed indirette, tasse, contributi, monopoli fiscali e ogni altro tributo, di tipo erariale o locale;
- un più efficace contrasto dell’evasione del Canone Speciale può essere ottenuto attraverso il rafforzamento della collaborazione e del coordinamento tra la RAI e la Guardia di finanza;
- l’applicabile normativa consente, *inter alia*, accordi di cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici finalizzati a garantire che i servizi pubblici ad esse facenti capo siano prestati nell’ottica di conseguire obiettivi comuni (art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016);
- le Parti, nel quadro delle rispettive competenze e finalità istituzionali e in virtù del convergente interesse di natura pubblica al contrasto dell’evasione del Canone Speciale, intendono proseguire nella collaborazione avviata nel 2012 e con il presente accordo (di seguito “Accordo”) intendono disciplinare criteri e modalità della reciproca collaborazione.

Tutto quanto sopra visto e considerato, le Parti, anche con effetto ricognitivo dei rapporti di collaborazione già avviati a decorrere dal 1° gennaio 2022, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1  
(Ambito di collaborazione)

1. Guardia di finanza e RAI si impegnano a collaborare, in relazione al quadro normativo vigente ed alle rispettive attribuzioni, secondo le linee programmatiche definite nel presente Accordo, al fine di migliorare l'efficacia complessiva delle misure volte a prevenire, ricercare e contrastare le violazioni in materia di Canone Speciale.
2. L'attività di collaborazione è sviluppata in linea con le risorse e gli obiettivi assegnati alla Guardia di finanza in materia di polizia economico-finanziaria dal Ministro dell'economia e delle finanze mediante la direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione.

Articolo 2  
(Referenti)

1. Sul piano esecutivo, i referenti per l'attività operativa da svolgere in attuazione dell'Accordo sono:
  - a. per la RAI, a livello centrale, il Direttore della Direzione Canone e Beni Artistici; a livello periferico, i responsabili delle Funzioni Regionali della Direzione Canone e Beni Artistici;
  - b. per la Guardia di finanza, a livello centrale, il Capo Ufficio Tutela Entrate del Comando Generale – III Reparto; a livello periferico, i Capi di Stato Maggiore dei Comandi Regionali.

Articolo 3  
(Attività e modalità di collaborazione)

1. Per garantire l'attività di collaborazione, la RAI trasmette periodicamente per via telematica ai Comandi Regionali della Guardia di finanza informazioni e notizie di cui sia venuta eventualmente a conoscenza in ragione delle sue funzioni, rilevanti per la prevenzione e la repressione delle violazioni al canone suddetto.
2. Fermi restando le modalità ed i termini della collaborazione già in atto, la Guardia di finanza si impegna ad effettuare ulteriori controlli annuali, in numero coerente con quelli effettuati sotto la vigenza dell'Accordo del 2012, nei riguardi dei soggetti obbligati al pagamento del Canone Speciale. A tale proposito, le attività ispettive della specie saranno eseguite contestualmente alle altre attività istituzionali svolte dal Corpo, con particolare riferimento ai cc.dd. "controlli strumentali", eseguiti per la verifica della corretta certificazione fiscale dei corrispettivi da parte dei soggetti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. Oltre che al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, i verbali irregolari risultanti dalle attività ispettive eseguite dalla Guardia di finanza saranno trasmessi alla Funzione Centrale di Torino della Direzione Canone e Beni Artistici.

4. Le Parti potranno altresì concordare iniziative di collaborazione a livello locale, anche in occasione di incontri periodici tra Comandi Regionali della Guardia di finanza e strutture regionali della RAI. In particolare, potranno essere organizzati a cura di RAI, anche a livello locale, seminari di aggiornamento o approfondimento sulla normativa e sulla sua applicazione in tema di abbonamenti radiotelevisivi speciali.
5. Allo scopo di verificare i risultati ottenuti, anche in termini di deterrenza, verranno effettuati periodici incontri a livello centrale, con i rispettivi referenti individuati all'articolo 2 del presente Accordo.

#### Articolo 4 (Trattamento dei dati personali)

1. In relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in attuazione del presente Accordo, la Guardia di Finanza e la RAI operano nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e necessità dettati dal Regolamento (UE) 2016/679, nonché all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003, del D.Lgs. n. 101/2018, del D.Lgs. n. 51/2018 e del d.P.R. n. 15/2018.
2. A tal fine, in attuazione degli articoli 32 del citato Regolamento e 25 del D.Lgs. n. 51/2018, le Parti, che operano in qualità di titolari autonomi nell'ambito delle rispettive competenze e delle proprie finalità, adottano misure tecniche e organizzative adeguate per garantire e dimostrare la conformità alle citate disposizioni dei trattamenti di dati personali svolti nell'ambito dell'Accordo, nonché il rispetto dei principi ivi previsti, anche con riguardo ai flussi informativi tra le Parti. In relazione a tali flussi, i dati oggetto di scambio devono essere adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati e la trasmissione avviene con modalità idonee a garantire la sicurezza, l'integrità, la riservatezza e la protezione dei dati, osservando i criteri individuati dal Garante in materia di comunicazione di informazioni tra i soggetti pubblici.
3. Ciascuna parte, in qualità di autonomo titolare del trattamento, provvederà, individualmente e senza vincolo nei confronti dell'altra, a svolgere separatamente le valutazioni ritenute necessarie o opportune in rapporto alle attività e alle operazioni previste dal presente Accordo.
4. Le Parti si danno reciprocamente atto che i cc.dd. dati di contatto, ossia i dati personali (nome, cognome, recapito telefonico aziendali, indirizzo e-mail aziendale) dei soggetti che sono intervenuti ai fini della trattativa, del perfezionamento e dell'esecuzione del presente Accordo sono trattati solo ed esclusivamente per le predette finalità, con impegno delle Parti a conformarsi pienamente alle disposizioni previste dal Regolamento europeo 679/2016 e dal D.Lgs. n. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni europee.  
Ciascuna delle Parti, quale Titolare autonomo del trattamento, risponderà, quindi, direttamente per i suddetti dati di contatto che dovessero acquisire e/o trattare, in via esclusiva, impegnandosi a manlevare e tenere indenne l'altra Parte da ogni danno, onere, costo, spesa, contestazione e/o pretesa promossa - per la tutela dei suddetti dati

- da parte dei soggetti interessati e/o dalle competenti Autorità, in caso di violazione delle dichiarazioni qui prestate e/o nell'ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Ciascun Titolare autonomo risponderà, per quanto di propria competenza, per gli ulteriori dati personali, oltre quelli di contatto, che dovessero essere trattati.

#### Articolo 5

(Natura dell'Accordo - Contribuzione ai maggiori oneri e disposizioni amministrative)

1. Il presente Accordo ha finalità istituzionali in ragione degli scopi e degli interessi indicati in premessa.
2. La RAI si impegna a contribuire al sostenimento delle maggiori spese che saranno sopportate dalla Guardia di finanza per l'effettuazione delle attività di cui al presente Accordo.
3. La RAI provvederà, inoltre, ad attuare uno specifico piano di comunicazione radiotelevisiva, d'intesa con l'Ufficio Stampa del Comando Generale della Guardia di finanza.
4. Con apposito allegato tecnico al presente Accordo, parte integrante dello stesso, sono regolate le modalità e le procedure amministrative per assicurare le forme di supporto e il contributo forfettario alle maggiori spese sostenute, nonché le linee programmatiche del piano di comunicazione.

#### Articolo 6

(Durata e decorrenza)

1. Il presente Accordo ha durata biennale, a partire dal 1° gennaio 2022.
2. La durata dell'Accordo potrà essere rinnovata con semplice scambio di lettere a mezzo posta elettronica certificata.

#### Articolo 7

(Rispetto dei principi etici e prevenzione della corruzione)

1. Guardia di finanza e Rai prendono reciprocamente atto dei principi etici generali di onestà e osservanza della legge, pluralismo, professionalità, imparzialità, correttezza, riservatezza, trasparenza, diligenza, lealtà e buona fede cui si informano le attività di ciascuna Parte, contenuti rispettivamente:
  - a. nelle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (C.O.M. – D.Lgs. n. 66/2010 e T.U.R.O.M. - D.P.R. n. 90/2010) così come pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana che disciplinano l'organizzazione, il funzionamento e i compiti delle Forze Armate italiane;

- b. nel Codice etico, nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) e nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottati da RAI rispettivamente ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni e della normativa anticorruzione, così come pubblicati sul sito internet [www.rai.it](http://www.rai.it).

**Articolo 8**  
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dal presente Accordo di collaborazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Parti provvedono alla relativa attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**Articolo 9**  
(Comunicazioni)

1. Qualsiasi comunicazione dovuta in base al presente Accordo dovrà essere effettuata a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:
  - a. se a RAI: [raispa@postacertificata.rai.it](mailto:raispa@postacertificata.rai.it), all'attenzione del Direttore della Direzione Canone e Beni Artistici, individuato quale Responsabile della Gestione dell'Accordo Contratto, incaricato di verificare, per RAI, la conformità alle disposizioni dell'Accordo delle attività effettivamente svolte ai sensi dello stesso;
  - b. se a Guardia di finanza: [rm0010345p@pec.gdf.it](mailto:rm0010345p@pec.gdf.it), al Comando Generale della Guardia di finanza – III Reparto – Ufficio Tutela Entrate, articolazione incaricata di verificare la conformità alle disposizioni dell'Accordo delle attività effettivamente svolte ai sensi dello stesso.

Il presente Accordo di collaborazione si compone di 9 articoli e un allegato tecnico e viene sottoscritto digitalmente ai sensi della vigente normativa.

Roma, li \_\_\_\_\_

per  
**LA RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.**

l'Amministratore Delegato  
Dott. Carlo Fuortes



Firmato il 24/02/2023

per  
**LA GUARDIA DI FINANZA**

Il Comandante Generale  
Gen. C.A. Giuseppe Zafarana

